

**PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E DI NETTEZZA URBANA NEL TERRITORIO DEL COVAR14 - CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COMPOSTO DA 19 COMUNI – CODICE CIG 6826229E5C**

**QUESITO N.RO 8**

**Quesito**

Con riferimento alla dichiarazione da rendere al punto pp) dell’istanza di partecipazione allegata agli atti di gara – che testualmente recita “*che l’impresa ha la disponibilità di uno o più cantieri nel territorio del COVAR 14, con riferimento specifico ai comuni in gara cui ha presentato l’offerta, oppure che, in caso di aggiudicazione, procederà ad acquisire la disponibilità di uno o più cantieri sul territorio del COVAR 14, con riferimento specifico ai comuni oggetto della gara cui ha presentato l’offerta, debitamente autorizzato, laddove intendesse effettuare operazioni di trasbordo e di stoccaggio dei rifiuti raccolti. In difetto di autorizzazione dovrà essere trasmessa entro 10 gg dall’aggiudicazione della gara la copia dell’avvio del procedimento autorizzatorio presso la Città Metropolitana*” – siamo a formulare la seguente richiesta di chiarimento: indichi la stazione appaltante il tipo e/o il fondamento normativo dell’autorizzazione richiesta ai fini delle operazioni di trasbordo e l’amministrazione competente al relativo rilascio. In subordine si chiede di confermare che nella predetta dichiarazione, il riferimento alla necessaria autorizzazione è relativo alle sole attività di stoccaggio di rifiuti.

**RISPOSTA**

Vedasi art. 193 comma 12 del D.lgs n. 152 /2006, nella versione attualmente vigente.

\*\*\*\*\*

**Quesito**

*Con riferimento alla disciplina del subappalto, gli atti di gara non specificano se – in caso di partecipazione di RTI – il subappalto possa essere disposto dalla sola impresa capogruppo o anche da una impresa mandante.*

*Si chiede pertanto alla stazione appaltante di volere confermare che – in caso di partecipazione di RTI – il subappalto possa essere validamente disposto anche da una sola impresa mandante dell’RTI.*

**RISPOSTA**

Il soggetto che concorre e che poi stipula il contratto è il RTI e non le imprese che lo costituiscono. Poiché il rapporto si costituisce in capo al RTI nella persona del mandatario e non in capo ai singoli componenti, questi non possono disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza 21 novembre 2007, n. 5906). Sotto un profilo strettamente pubblicistico, accentrando la sub negoziazione al livello della capogruppo la stazione appaltante può agevolmente ed efficacemente disporre del necessario quadro generale sull’insieme dei subappalti. Ne consegue che alla mandante di un RTI non è consentito procedere all’esecuzione delle lavorazioni, mediante la stipulazione di contratti di subappalto delle medesime mandanti.

\*\*\*\*\*

## **Quesito**

Con riferimento alla disciplina del subappalto, gli atti di gara non specificano se l'impresa e/o le imprese subappaltatrici possano ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai fini della dimostrazione dei requisiti relativi alle attività oggetto di subappalto.

Si chiede pertanto alla stazione appaltante di volere confermare che le imprese subappaltatrici possano ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai fini della dimostrazione dei requisiti relativi alle attività oggetto di subappalto.

## **RISPOSTA**

*L'avvalimento riguarda la fase della procedura di gara in favore di chi presenta direttamente la propria offerta alla stazione appaltante e non la fase successiva. In tal senso si è espressa anche l'Autorità di Vigilanza secondo la quale "L'avvalimento è un istituto che consente al concorrente di integrare i propri requisiti in sede di gara, il subappalto, invece, rappresenta una modalità di esecuzione dei lavori mediante affidamento da parte di un soggetto già in possesso dei requisiti ad un altro soggetto che realizzerà parte della prestazione. La ratio dell'istituto dell'avvalimento, quindi, trova esplicazione e compimento nella fase di partecipazione alla gara e non si estende anche alle fasi successive". (AVCP DETERMINAZIONE n. 2 del primo agosto 2012).*

\*\*\*\*\*

## **Quesito**

Con riferimento al requisito di cui al punto 14.3.2 lett. b) del Disciplinare, si richiede il seguente chiarimento.

In particolare, si chiede di confermare che – in ipotesi di partecipazione di RTI in forma orizzontale, in cui l'impresa mandante partecipi al 30% - l'impresa mandante possa dimostrare il possesso del requisito come segue (fermo restando, beninteso, la dimostrazione del possesso del 100% del requisito da parte dell'RTI considerato nel suo complesso):

I fascia: comuni da 2.000 abitanti a 10.000 abitanti (possesso comune da 4000 abitanti - 100% del requisito)

II fascia: comuni da 10.000 abitanti a 30.000 abitanti (possesso comune da 8.600 abitanti - 30% del requisito da 3.000 a 9.000 abitanti)

III fascia: comuni superiori a 50.000 abitanti (possesso comune da 36.000 abitanti - 30% del requisito superiori a 15.000 abitanti)

## **RISPOSTA**

Si rimanda al Quesito n. 4 - risposta n. 1

\*\*\*\*\*